



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 26 del 27 aprile 2026

Oggetto: Fissazione tariffe per servizi a domanda individuale per rottamazione veicoli sottoposti a fermo amministrativo ex Legge 26 gennaio 2026, n. 14 “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2023, n.209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”.

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore diciannove e minuti cinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Generale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Si
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Si
3. NEPOTE Andrea - Assessore	Si
<hr/>	
<i>Totale Presenti:</i>	<i>3</i>
<i>Totale Assenti:</i>	<i>0</i>

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr.ssa Diana VERNEAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	27/04/2026	Dott.ssa Monica BUSSONE
PL - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	23/04/2026	Gianluca MANTELLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 21 in data 22/04/2026

ad oggetto: ***Fissazione tariffe per servizi a domanda individuale per rottamazione veicoli sottoposti a fermo amministrativo ex Legge 26 gennaio 2026, n. 14 “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2023, n.209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”.***

Visti:

- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs n.267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il Decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;
- l'art.86 del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 che disciplina il fermo amministrativo del veicolo, come strumento di riscossione coattiva, volto a limitare la disponibilità di un bene mobile registrato al fine di sollecitare l'adempimento di un debito tributario o extra tributario;
- la legge 26 gennaio 2026, n.14 che interviene sul D.Lgs 24 giugno 2003, n.209 che disciplina la gestione dei veicoli fuori uso ed il loro trattamento in attuazione della Direttiva Europea 2000/53/CE, in relazione alla cancellazione dei veicoli dai pubblici registri quando gravati da fermo amministrativo.

Preso atto dei commi 8-bis e 8-ter dell'art.5 D.Lgs 209/2003 che così recitano “alla richiesta di cancellazione dal PRA non può essere opposta l'iscrizione di un fermo amministrativo sul veicolo, anche nei casi in cui il veicolo sia stato rinvenuto da organi pubblici o non sia reclamato dai proprietari; nello specifico dalla Polizia Locale territorialmente competente o da altri Uffici individuati da altri Enti proprietari della strada, certificata l'inutilizzabilità del veicolo, ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA entro 7 giorni. Qualora il proprietario non si opponga entro sessanta giorni, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo. La disposizione di cui al comma 8-bis non si applica al caso riguardante la radiazione per esportazione del veicolo, anche trattandosi di veicolo fuori uso”.

Visto l'art.3 della Legge 26 gennaio 2026, n.14, che inserisce tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, rilasciata dal Comando di Polizia Locale, la cui tariffa è calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n.131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'art.26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.201.

Vista e richiamata integralmente la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, prot. M. Inf. A22E495, registro ufficiale U.0009945.01-04-2026, avente ad oggetto “circolare sulle modifiche alla disciplina relativa alla cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso, gestione dei veicoli rinvenuti e attestazione di inutilizzabilità – Prime indicazioni interpretative e operative”

Visto l’art.54, comma 1-bis, del D.Lgs. 446/1997 che stabilisce “Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.

Rilevato che questo Comune, per l’anno 2026, intende aggiornare i servizi a domanda individuale, aggiungendo l’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione richiesta da privati nel rispetto del catalogo comunale autorizzato dal M.I.T., che comprendono le spese del personale per sopralluogo, rilievi e costo del servizio;

Ritenuto congruo, alla luce della nota prot.n. 2404 del 23.04.2026, redatta dal Responsabile dell’Area Vigilanza ove vengono quantificati i costi presunti per l’Ente per il nuovo servizio in questione alla luce delle indicazioni della summenzionata circolare, quantificare l’importo della tariffa in € 100.00 per ciascuna attestazione, quale importo congruo e proporzionato ai costi sostenuti dall’Ente per l’istruttoria della pratica, comprensivi del costo del personale impiegato, degli oneri amministrativi e dei costi generali di funzionamento, al fine di garantire la copertura del servizio a domanda individuale nel rispetto dei principi di economicità ed equilibrio finanziario.

Considerato che la determinazione dei costi dovuti è rimessa ad una delibera di Giunta Comunale;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 17 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2026/2028 e le variazioni intervenute successivamente;

Richiamata la Delibera di G.C. n.80 del 04.12.2025 “Servizi a domanda individuale”

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (TUEL);
- lo Statuto Comunale;
- l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;
- l’art. 172, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49 comma 1 e dell’art. 147 bis del TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.49 comma 1 e dell’art.147 bis del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario Comunale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che fanno parte integrante e sostanziale della presente:

- 1) Di dare atto che, alla luce dei costi sostenuti dall’Ente per l’istruttoria della pratica, comprensivi del costo del personale impiegato, degli oneri amministrativi e dei costi generali di funzionamento, per garantire la copertura del servizio a domanda individuale nel

rispetto dei principi di economicità ed equilibrio finanziario, l'importo della tariffa inserita ed approvata con la presente Delibera, è quantificata in € 100.00 quale importo congruo e proporzionato.

- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Approvare la proposta del Ufficio Polizia Locale n. 21 in data 22/04/2026 soprariportata

Successivamente, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
dr.ssa Diana VERNEAU

Documento firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
Fiano,

Il Segretario Generale

RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione; - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione